



COPIA

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. **46**

Adunanza del **14.11.2014**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: CHIUSURA PROCEDIMENTO VERIFICA DECADENZA
CONVENZIONE CONCESSIONE ASD TRESORE.**

L'anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di novembre alle ore 21,00 nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 BARBATI ANGELO	Presente
2 BARBATI FILIPPO	Presente
3 BIANCHESSI BARBIERI DANIELE	Presente
4 ROSSI MARCO	Presente
5 BOIOCCHI DANIELE	Presente
6 MAZZINI GIANMARIO	Presente
7 OGLIARI GIANCARLO	Presente
8	
9	

Presenti n. 7

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Barbatì Angelo in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Massimiliano Alesio

CHIUSURA PROCEDIMENTO VERIFICA DECADENZA CONVENZIONE CONCESSIONE ASD TRESORE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 11 giugno 2014 è stato avviato apposito procedimento amministrativo, diretto a verificare l'incidenza delle autodichiarate irregolarità edilizie in relazione alla convenzione concessoria in essere con l'Associazione Sportiva dilettantistica Trescore. Il termine per la conclusione del procedimento era l'08.08.2014;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 6 agosto 2014 è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento originariamente previsto, sino al 15 ottobre 2014, onde attendere la sicura conclusione del distinto procedimento avviato dall'Ufficio Tecnico Comunale;

CONSIDERATO che:

- Il Consiglio comunale di Trescore Cremasco, con la deliberazione n. 20 del 6 luglio 2011, approvava la convenzione, tra il Comune e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Trescore, per la concessione degli impianti sportivi comunali. Tale convenzione andrà in naturale scadenza in data 31 dicembre 2015. Tale convenzione attribuisce, in favore dell'associazione, un diritto di utilizzo quasi completamente esclusivo, come previsto, purtroppo, nell'articolo 6 della convenzione medesima. Ovviamente, si tratta di una scelta di "politica gestionale" degli impianti, scelta che non tiene conto anche delle esigenze di altri gruppi e cittadini, in quanto privilegia, in modo quasi monopolistico, le esigenze dell'associazione concessionaria. In altri termini, se si intendono utilizzare gli impianti, occorre aderire all'associazione. Tale scelta non appare oculata e giusta, in quanto pregiudica altri possibili gruppi sportivi.
- In data 14 marzo 2014 (prot. 1.371) è pervenuta agli uffici comunali una richiesta di permesso di costruire in sanatoria, presentata dal rappresentante legale dell'Associazione Dilettantistica Trescore. Tale richiesta ha ad oggetto la consumazione di irregolarità edilizie, poste in essere dall'associazione sportiva medesima nell'area pubblica di pertinenza degli impianti sportivi comunali. Precisamente, le irregolarità edilizie consistono in:
 - 1) costruzione di una tettoia chiusa su tre lati, con presenza all'interno dell'area chiusa di impianti e strutture per feste e connesse attività di ristorazione;
 - 2) realizzazione di un box prefabbricato semplice;
 - 3) realizzazione di un box prefabbricato doppio.
- La presentazione di tale istanza, legittima nel suo contenuto generale in quanto volta a sanare irregolarità edilizie, comporta, ovviamente, l'automatica assunzione di responsabilità in capo al soggetto presentante, cioè l'Associazione Sportiva Dilettantistica Trescore. Ciò, in primo luogo per evidenti ragioni logiche, dal momento che, avendo il soggetto concessionario l'esclusiva disponibilità dei beni comunali da tempo, le irregolarità non possono che imputarsi al medesimo. In secondo luogo, per una ragione di ordine giuridico, dal momento che, ai sensi dell'articolo 36 del Dpr n. 380/2001, il primo soggetto legittimato a presentare istanza di sanatoria è il "responsabile dell'abuso", come confermato dalla recente giurisprudenza: *"Sono legittimati a presentare la richiesta di accertamento di conformità volta ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria sia il responsabile dell'abuso, sia l'attuale proprietario dell'immobile. Analogamente infatti a quanto avviene per il permesso a costruire, la legittimazione a richiedere l'accertamento e la successiva*

sanatoria spetta non solo al proprietario dell'area o al titolare di un diritto reale sulla stessa, ma anche a chiunque abbia un qualsiasi altro titolo idoneo a richiederla; in definitiva, sono legittimati anche i soggetti che si trovano rispetto al bene immobile in relazione qualificata, come appunto anche i titolari di un diritto personale, quali, ad esempio, il conduttore o il concessionario (Tar Puglia-Lecce, sez. I[^], sentenza 10.03.2014 n. 710)". Quindi, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Trescore, presentando l'istanza di sanatoria, è pienamente consapevole di aver commesso un abuso e, per tale ragione, cerca di rimediare. La giurisprudenza è ben chiara in merito a tale punto: *"Infatti, il privato che chiede il permesso in sanatoria è già consapevole di aver realizzato un abuso"* (Tar Puglia, sez. Bari III[^], 3 luglio 2014, n. 843; Tar Lombardia, sez. Milano, n. 1.470/2011).

- In conseguenza di tale istanza, è insorto l'automatico problema di come valutare tale questione, cioè come valutare il fatto che il concessionario di un bene pubblico, gli impianti sportivi comunali, ha abusato di tali impianti, ponendo in essere delle irregolarità e pregiudicando, quindi, il rapporto di necessaria fiducia con il Comune. L'Amministrazione, in presenza di tale istanza, ha ritenuto doveroso avviare uno specifico procedimento di verifica, fondato sul riconoscimento del principio del contraddittorio, al fine di consentire, in favore del concessionario, di poter esporre le proprie ragioni. Siffatto procedimento è stato avviato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 dell'11 giugno 2014. Precisamente, il procedimento è stato avviato per verificare l'incidenza delle irregolarità edilizie sulla convenzione concessoria in essere. Il procedimento è stato fondato sui seguenti elementi di considerazione e di valutazione:
 - a) La commissione delle predette irregolarità edilizie, consumate ed autodichiarate dall'associazione sportiva, sembra contrastare il primo obbligo del concessionario, consacrato nell'articolo 4 della convenzione: *custodia e cura dell'area di pertinenza degli impianti sportivi* (le irregolarità sono state consumate precisamente nell'area di pertinenza).
 - b) Con la consumazione delle predette irregolarità e, soprattutto, con la presenza di impianti e strutture per feste e connesse attività di ristorazione, non sembrano essere state rispettate le finalità di *"favorire la pratica e la formazione sportiva dei giovani, nonché l'aggregazione delle realtà giovanili"*, previste dall'articolo 2 della convenzione. Fra l'altro, giova ricordare che proprio l'articolo 2 stabilisce che le predette finalità, quali principi da osservare, *"sono considerate come determinanti per l'interpretazione generale e particolare della convenzione"*.
 - c) L'articolo 12 della convenzione, in tema di declaratoria di decadenza e sanzioni, prevede la declaratoria di decadenza, previo espletamento di contraddittorio, al verificarsi di atti costituenti, direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi o gravi violazioni degli obblighi convenzionali.
- In sede di avvio del procedimento, è stato disposto, per evidenti esigenze cautelari connesse alle verifiche ora indicate, la sospensione dell'erogazione del contributo di € 17.000,00 (anno 2014), previsto dall'articolo 9 della convenzione. Tale contributo è connesso strettamente al perseguimento delle finalità sportive e socio-aggregative, previste dall'articolo 2 della convenzione. Finalità oggetto di verifica, in quanto presuntivamente disattese dalle condotte tenute dall'Associazione Sportiva, condotte che hanno dato luogo ad abusi edilizi. Dunque, a seguito di tale deliberazione, erano al momento (metà giugno 2014) sussistenti due procedimenti: quello diretto ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria, attivato dall'associazione sportiva e quello attivato dal Comune per verificare l'incidenza degli abusi edilizi sulla convenzione concessoria. Procedimenti distinti, ma non completamente autonomi. Infatti, il primo ha una sua autonomia, nel senso che l'Ufficio Tecnico deve verificare se sussistono i presupposti per il rilascio del richiesto permesso in sanatoria. Viceversa, il secondo procedimento, quello avviato dalla Giunta, si fonda sui dati fattuali del primo (gli auto-dichiarati abusi edilizi), ma è poi destinato a sviluppare una

valutazione di incidenza (l'incidenza degli abusi sulla convenzione concessoria degli impianti sportivi), frutto di un delicato apprezzamento di competenza dell'organo consiliare.

- In data 4 luglio si verifica un evento inatteso. Precisamente, l'ASD Trescore presenta una nota (prot. 2.980), con la quale comunica il ritiro della richiesta di rilascio del permesso di costruire in Sanatoria. Ciò perché, secondo la soggettiva e mal fondata prospettazione dei presentatori, l'ASD Trescore non avrebbe avuto la titolarità alla richiesta in quanto non proprietario dei beni. A questo punto, l'Ufficio Tecnico (atto 8 luglio 2014) non può far altro che prendere atto di tale inatteso ritiro ed avviare un diverso procedimento, diretto a verificare la consistenza e la tipologia delle opere abusive realizzate dalla ASD Trescore su area di proprietà comunale (centro sportivo), in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 del Dpr n. 380/2001. A tal riguardo, giova segnalare che l'Ufficio Tecnico ha motivato le proprie decisioni come segue: *"1) Si prende atto del ritiro della richiesta di sanatoria, evidenziando tuttavia che la motivazione addotta non è pertinente. Si precisa infatti che l'art. 36 comma 1 del DPR 380/02 stabilisce quanto segue: "In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda". Quindi, il primo soggetto legittimato a presentare l'istanza di permesso in sanatoria è proprio il responsabile dell'abuso (anche prima del proprietario dell'area). La giurisprudenza chiarisce inoltre che: "Sono legittimati a presentare la richiesta di accertamento di conformità volta ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria sia il responsabile dell'abuso, sia l'attuale proprietario dell'immobile. Analogamente infatti a quanto avviene per il permesso a costruire, la legittimazione a richiedere l'accertamento e la successiva sanatoria spetta non solo al proprietario dell'area o al titolare di un diritto reale sulla stessa, ma anche a chiunque abbia un qualsiasi altro titolo idoneo a richiederla; in definitiva, sono legittimati anche i soggetti che si trovano rispetto al bene immobile in relazione qualificata, come appunto anche i titolari di un diritto personale, quali, ad esempio, il conduttore o il concessionario (TAR Puglia-Lecce, sez. I, sentenza 10.03.2014 n° 710)". 2) Ad ogni modo, indipendentemente dall'analisi delle ragioni a sostegno del ritiro, vi è da evidenziare che la presentazione di un'istanza di sanatoria produce, comunque, i seguenti effetti: assunzione di responsabilità delle irregolarità edilizie dichiarate ed acquisizione di notizia circa i medesimi, da parte del Comune. Con il successivo ritiro dell'istanza, il presentatore rinuncia solo a valersi della possibilità dell'accertamento di conformità, ai sensi dell'articolo 36 del Dpr n. 380/2001".*

EVIDENZIATO che:

- a) Il primo soggetto legittimato a presentare l'istanza di permesso in sanatoria è proprio il responsabile dell'abuso (anche prima del proprietario dell'area).
- b) La presentazione di un'istanza di sanatoria produce, comunque, i seguenti effetti: - assunzione di responsabilità delle irregolarità edilizie dichiarate; - acquisizione di notizia circa i medesimi, da parte del Comune. Con il successivo ritiro dell'istanza, il presentatore rinuncia solo a valersi della possibilità di sanatoria.

CONSIDERATO altresì che:

- In data 24 luglio (prot. 4.082), perviene una nota, inoltrata dall'avv. Borsieri, in nome e per conto di ADS Trescore, con la quale si chiede l'erogazione del sospeso contributo di € 17.000,00.
- In presenza di tali due nuovi eventi (ritiro dell'istanza di permesso in sanatoria e richiesta di erogazione del sospeso contributo), non dipendenti dalla sua volontà, l'Amministrazione è costretta a disporre la proroga dell'avviato procedimento con la deliberazione Giunta Comunale n. 81 del 6 agosto 2014. Con tale deliberazione, l'Amministrazione, oltre a differire il termine di conclusione del procedimento di verifica-valutazione, respinge anche la richiesta di erogazione del contributo. Il diniego del Comune viene fondato sulle seguenti ragioni: - la finalità di promozione dello sport costituisce principio determinante ed ispiratore dell'intera convenzione concessoria; - tale finalità è stata palesemente violata dall'associazione, attraverso la commissione di abusi edilizi, finalizzati allo svolgimento di

attività non consentite (ristorazione); - la sospensione esplica solo una valenza cautelare e non costituisce un rifiuto ad erogare il contributo.

- In data 6 ottobre 2014, l'Ufficio Tecnico conclude il procedimento di verifica delle opere abusive, iniziato a seguito dell'inatteso ritiro dell'istanza di sanatoria, disponendo quanto segue: - l'accertamento formale dei seguenti abusi edilizi: realizzazione di due box prefabbricati e di una tettoia presso il centro sportivo Comunale; opere eseguite in assenza dei titoli abilitativi ai sensi art. 31 del D.P.R. 380/2001; - il responsabile degli abusi, come risulta da richiesta di sanatoria del 14.3.2014, è l'A.S.D. TRESCORE (Associazione Sportiva Dilettantistica) con sede in V.le De Gasperi 36 a Trescore Cremasco. Inaspettatamente, l'associazione sportiva, dopo la chiusura del predetto procedimento, presenta una nuova istanza, volta ad ottenere nuovamente il permesso di costruire in sanatoria.

DATO ATTO che il Consiglio Comunale deve chiudere l'avviato procedimento ed effettuare una valutazione sulla condotta complessivamente assunta dall'Associazione Sportiva, particolarmente per quel che concerne gli effetti sulla convenzione concessoria in essere.

PRESA VISIONE della Relazione Illustrativa elaborata dalla maggioranza e sottoscritta dal capo gruppo consiliare Bianchessi Barbieri Daniele.

UDITI i seguenti interventi:

SINDACO *"Procediamo a leggere il documento elaborato dalla maggioranza. Documento piuttosto corposo che riflette l'attenta valutazione operata dalla maggioranza, anche in considerazione della delicata questione su cui occorre intervenire. Il tema è importante ed auspico un franco ed attento dibattito consiliare. Delego il consigliere Bianchessi Barbieri, in qualità di capogruppo consiliare a leggere il documento. Dopo di che seguirà il dibattito consiliare"*.

BIANCHESSI BARBIERI DANIELE *"Chiedo al consigliere Ogliari Giancarlo di sapere se sussistono le ragioni di incompatibilità, previste dalla legge, in relazione al punto odierno di discussione. Se non erro sussiste un rapporto di cuginanza, quindi un rapporto di parentela fra il consigliere ed il legale rappresentante dell'associazione"*.

OGLIARI GIANCARLO *"Non penso che la mia presenza possa invalidare la seduta. Chiedo lumi al Segretario"*.

IL SEGRETARIO COMUNALE *"In linea teorica, se sussistesse effettivamente una causa di incompatibilità, come prevista dalla legge, la deliberazione potrebbe essere invalidata soprattutto da parte degli altri consiglieri comunali. Preciso che si tratta di una fattispecie teorica e che presuppone una chiara manifestazione di volontà, rivolta all'impugnativa, da parte dei soggetti legittimati."*

Il Consigliere Ogliari Giancarlo si allontana dall'aula.

I consiglieri presenti sono in numero di 6

BIANCHESSI BARBIERI DANIELE *"Procedo a dare lettura della relazione della maggioranza"*. (ALLEGATO A)

BOIOCCHI DANIELE *"Non vi è dubbio che siamo in presenza di una vicenda ricca di interessanti risvolti, non solo fattuali ma anche giuridici. La decisione della maggioranza di non procedere alla decadenza, sulla base delle condivisibili considerazioni contenute nella relazione, appare fortemente saggia. E' giusto, anche in presenza degli errori gravi compiuti dall'associazione sportiva, rispettare la scadenza naturale della convenzione. Infatti, lo scopo primario che intende privilegiare l'amministrazione comunale è quello di favorire lo sport."*

Quindi, non vi è necessità di pregiudicare i ragazzi che praticano lo sport pur in presenza di errori posti in essere dalla dirigenza dell'amministrazione".

MAZZINI GIANMARIO *"Ascoltando la relazione letta dal consigliere Bianchessi Barbieri, mi sembrava di ascoltare un giudice. Un giudice in procinto di leggere la sentenza. Ad ogni modo, le irregolarità edilizie sono state commesse. Su questo non vi è dubbio. Tuttavia, queste irregolarità sussistono da tempo. Quindi si è inteso soltanto colpire le persone non intervenire sulle irregolarità. Si dimentica il fatto che queste persone si non dedicate in modo encomiabile a valorizzare lo sport nel paese. La verità è che ce l'avete con qualcuno. La cosa è ridicola. Mi asterrò. Anzi non parteciperò al voto e procedo a leggere il seguente intervento, pregando di allegarlo". (ALLEGATO B)*

SINDACO *"Ci chiedete il rispetto delle regole ma mi sembra una frase del tutto incomprensibile ed inconcludente. Infatti, le regole intendiamo farle rispettare proprio con il procedimento di valutazione che questa sera intendiamo chiudere nella massima trasparenza nei riguardi dell'intera cittadinanza come testimoniato anche dalla presenza fra il pubblico della dirigenza dell'Associazione. L'atteggiamento della minoranza è strano e contraddittorio. Avete ingessato il paese per un lungo periodo, ignorando i problemi reali".*

BARBATI FILIPPO *"Ringrazio il consigliere Bianchessi Barbieri Daniele per aver dato lettura all'ottima relazione. In merito alla vicenda, che viene esaurientemente trattata nella relazione, manca invero un riferimento storico, che ho vissuto personalmente. Si tratta dell'incontro pubblico sulla vicenda tenutosi presso la sala dell'oratorio il 7 luglio 2014. In quella sede, intendevamo, quali rappresentanti dell'amministrazione, dare qualche spiegazione in merito. Ciò, ci fu impedito in modo radicale e fummo soltanto destinatari di offese e di urla varie. In buona sostanza, si trattò di una triste serata, dove, con atteggiamento antidemocratico che venne impedito praticamente di parlare. Fra l'altro, vorrei far notare che si trattò di una serata propriamente politica svoltasi in un ambiente assolutamente non consono, cioè l'oratorio. Mi auguro che per il futuro si eviti tale uso strumentale dei locali dell'oratorio. Chiederei alla minoranza consigliare di interrogarsi, con onestà, sulla politica in favore dello sport dalla medesima effettuata almeno nell'ultimo quindicennio. Se la minoranza si interrogasse con franchezza in merito, scoprirebbe di aver fatto ben poco. Gli interventi sul settore dello sport sono stati quasi inesistenti per cui più che parlare di campus dei bambini bisognerebbe di campus dei profughi. Fra l'altro, gli Uniti per Trescore non hanno investito nulla per il centro sportivo, diversamente da noi. Ecco questa è la vera cartina di tornasole. Il vero elemento di differenza. Intendo parlare anche del progetto delle tribune, in sostituzione di quelle attuali che si presentano in uno stato fatiscente. Vorrei tranquillizzare gli sportivi qui presenti in merito al fatto che l'amministrazione comunale attuale, diversamente da quella prima, sta effettivamente valorizzando lo sport. Taluni dirigenti della società si sono limitati soltanto ad offenderci e non a prendere atto di quello che avevano commesso. Tale condotta è palesemente scorretta. E' evidente che una nuova convenzione dovrà dar luogo ad altri scenari con massima apertura verso tutte le associazioni locali".*

CARPANI CARLANTONIO *"Mi sembra che l'intervento del consigliere Mazzini sia completamente fuori luogo. L'amministrazione attuale si sta impegnando attivamente per lo sport. Relativamente alla bocciocila, vorrei ricordare che ero stato destinatario di manifestazioni d'interesse da parte della medesima per futuri incontri, ove decidere gli scenari futuri. Tuttavia, i dirigenti della Bocciocila non si sono fatti più vivi. Quindi come possi aiutarli? Forse occorre prendere atto che oramai il gioco delle bocce sembra avere ben scarso interesse nel territorio comunale".*

SINDACO *"L'amministrazione comunale si sta attivamente impegnando sul versante sportivo, basti pensare alla rivisitazione della convenzione per la gestione dei campi da tennis. Non ci stiamo solo muovendo solo su questo versante, ma anche su altri. In tal senso, vorrei ricordare la meritoria ordinanza anti petardi, ottima iniziativa apprezzata da molti. La minoranza dovrebbe avere un atteggiamento collaborativo e non strumentalmente chiuso nella difesa di un'azione*

amministrativa passata, talora sconclusionata e talaltro palesemente insufficiente. Occorrerebbe avere davvero una minoranza collaborativa per affrontare le delicate sfide che ci attendono, in primo luogo le gestioni associate. La minoranza dovrebbe e potrebbe far proposte in tal senso, ma è palesemente latitante. Nonostante tale assenza, l'amministrazione comunale di Trescore va avanti, proponendosi quale polo aggregatore e sollecitatore di istanze associative. Stiamo valorizzando il centro sportivo con la previsione di importanti interventi. Dopo un lungo letargo, Trescore Cremasco ridiventa un paese importante e polo di aggregazione dei piccoli comuni limitrofi. Ovviamente condivido in maniera piena la saggia decisione assunta in sede di relazione di maggioranza: rispettare la scadenza naturale della convenzione e al contempo esprimere un grave giudizio negativo sulla condotta dell'associazione."

BIANCHESSI BARBIERI DANIELE *"Prendo atto che il consigliere Mazzini è po' in confusione. La tasi è aumentata al fine di porre rimedio ai vostri debiti".*

SINDACO *"Infatti, vorrei ricordare che grazie alla vecchia maggioranza abbiamo debiti fino al 2034".*

BIANCHESSI BARBIERI DANIELE *"Vorrei ricordare i punti essenziali della relazione: - gli abusi edilizi sono stati ammessi attraverso la doppia presentazione dell'istanza di sanatoria; - ciò ha comportato il venir meno del rapporto di fiducia tra il Comune e l'associazione sportiva; - la decisione di non decadenza è una scelta responsabile, ciò oltre la scontata valutazione gravemente negativa tenuta dalla dirigenza dell'associazione sportiva. E' evidente che i giovani praticanti lo sport non devono pagare per errori non propri, errori compiuti sia dalla società sportiva, autrice degli abusi, sia dalla passata amministrazione".*

MAZZINI GIANMARIO *"Vorrei ricordare a Daniele che non si tratta di debiti ma di mutui per opere pubbliche".*

BIANCHESSI BARBIERI DANIELE *"Forse siamo su Marte. I mutui, secondo il consigliere Mazzini non sono debiti".*

SINDACO *"Il patto di stabilità è stato messo anche per poter rimediare ai mutui disinvoltamente assunti da talune amministrazioni comunali".*

RITENUTO, sulla base delle complessive considerazioni espresse in sede di relazione illustrativa, di porre in votazione le seguenti linee di azione e decisione:

- 1) Formulazione di un **giudizio negativo sulla condotta abusiva tenuta dall'ASD Trescore**, in quanto negativamente ed irrimediabilmente incidente sul rapporto di fiducia, che deve sussistere e permanere fra Comune concedente e concessionario. Tale rapporto è stato leso dall'Associazione sportiva.
- 2) **Sussistenza di ragioni di opportunità**, collegate all'imprescindibile esigenza di curare la pratica sportiva giovanile nel territorio comunale, **che impongono di non procedere alla decadenza**, seppur sussistendone i presupposti.
- 3) **Immediato esercizio del diritto di recesso**, previsto dall'articolo 3 della convenzione. In tal modo, viene rispettata la naturale scadenza della convenzione, prevista fino al 31 dicembre 2015. Tuttavia, in conseguenza del giudizio negativo espresso, **l'Amministrazione ritiene che non sussistano, attualmente, i presupposti per poter intavolare trattative volte all'eventuale rinnovo della convenzione con l'ASD Trescore**. Il rapporto con tale associazione non potrà che concludersi nella predetta data naturale del al 31 dicembre 2015 e non più continuare.
- 4) **Applicazione della sanzione pecuniaria di € 300,00**, in ragione della gravità della violazioni poste in essere come previsto dalla convenzione medesima all'art. 12.
- 5) **Revoca della sospensione del contributo anno 2014 ed erogazione del medesimo**, in favore dell'ASD Trescore, previa decurtazione della sanzione pecuniaria di € 300,00.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile di Servizio.

Effettuata la votazione

CON VOTI favorevoli n. 5 astenuti nessuno, contrari nessuno, resi da n. 6 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano (il consigliere Mazzini Gianmario, presente, non partecipa alla votazione).

DELIBERA

- 1) Di formulare di un **giudizio negativo sulla condotta abusiva tenuta dall'ASD Trescore**, in quanto negativamente ed irrimediabilmente incidente sul rapporto di fiducia, che deve sussistere e permanere fra Comune concedente e concessionario. Tale rapporto è stato leso dall'Associazione sportiva.
- 2) Di accertare **la sussistenza di ragioni di opportunità**, collegate all'imprescindibile esigenza di curare la pratica sportiva giovanile nel territorio comunale, **che impongono di non procedere alla decadenza**, seppur sussistendone i presupposti.
- 3) Di procedere **all'immediato esercizio del diritto di recesso**, previsto dall'articolo 3 della convenzione. In tal modo, viene rispettata la naturale scadenza della convenzione, prevista fino al 31 dicembre 2015. Tuttavia, in conseguenza del giudizio negativo espresso, **l'Amministrazione ritiene che non sussistano, attualmente, i presupposti per poter intavolare trattative volte all'eventuale rinnovo della convenzione con l'ASD Trescore**. Il rapporto con tale associazione non potrà che concludersi nella predetta data naturale del al 31 dicembre 2015 e non più continuare.
- 4) **Di applicazione della sanzione pecuniaria di € 300,00**, in ragione della gravità della violazioni poste in essere come previsto dalla convenzione medesima all'art. 12.
- 5) **Di disporre la revoca della sospensione del contributo anno 2014 ed erogazione del medesimo**, in favore dell'ASD Trescore, previa decurtazione della sanzione pecuniaria di € 300,00.
- 6) Di disporre che i competenti uffici comunali procedano all'attuazione delle direttive e delle decisioni qui assunte (punti da 1 a 5) ed in particolare all'erogazione del contributo anno 2014, nella somma di € 16.700,00 in virtù della decurtazione di € 300,00 per sanzione pecuniaria disposta al punto n. 4.
- 7) Di comunicare gli esiti della chiusura dell'avviato procedimento amministrativo all' Associazione Sportiva Dilettantistica Trescore, nella persona del Presidente e legale rappresentante Carlo Ogliari, mediante invio di copia della presente deliberazione, ed all'avv. Borsieri Francesco.

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

VERIFICA EFFETTI IRREGOLARITA' EDILIZIE SULLA CONVENZIONE CONCESSORIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Cortesi consiglieri,

siamo qui convenuti ad esaminare una questione indubbiamente delicata, che merita di essere affrontata con la massima lucidità ed attenzione. Ciò, in ragione non solo della gravità dei fatti, ma anche in considerazione dell'incidenza dei fatti medesimi sui rapporti con il Comune. Precisamente, incidenza sui leali e collaborativi rapporti, che debbono intercorrere fra un'Amministrazione comunale, proprietaria di impianti sportivi ed il soggetto concessionario, quale gestore dei medesimi.

Vengo ai fatti.

Il Consiglio comunale di Trescore Cremasco, con la deliberazione n. 20 del 6 luglio 2011, approvava la convenzione, tra il Comune e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Trescore, per la concessione degli impianti sportivi comunali. Tale convenzione andrà in naturale scadenza in data 31 dicembre 2015. Senza voler dar luogo ad inutili polemiche, occorre, ad ogni modo, evidenziare che tale convenzione attribuisce, in favore dell'associazione, un diritto di utilizzo quasi completamente esclusivo, come previsto, purtroppo, nell'articolo 6 della convenzione medesima. Ovviamente, si tratta di una scelta di "politica gestionale" degli impianti, scelta che non tiene conto anche delle esigenze di altri gruppi e cittadini, in quanto privilegia, in modo quasi monopolistico, le esigenze dell'associazione concessionaria. In altri termini, se si intendono utilizzare gli impianti, occorre aderire all'associazione. Tale scelta non appare oculata e giusta, in quanto pregiudica altri possibili gruppi sportivi.

Comunque, al di là di tale censura, va detto che, in data 14 marzo 2014 (prot. 1.371) è pervenuta agli uffici comunali una richiesta di permesso di costruire in sanatoria, presentata dal rappresentante legale dell'Associazione Dilettantistica Trescore. Tale richiesta ha ad oggetto la consumazione di irregolarità edilizie, poste in essere dall'associazione sportiva medesima nell'area pubblica di pertinenza degli impianti sportivi comunali. Precisamente, le irregolarità edilizie consistono in:

- 1) costruzione di una tettoia chiusa su tre lati, con presenza all'interno dell'area chiusa di impianti e strutture per feste e connesse attività di ristorazione;
- 2) realizzazione di un box prefabbricato semplice;
- 3) realizzazione di un box prefabbricato doppio.

La presentazione di tale istanza, legittima nel suo contenuto generale in quanto volta a sanare irregolarità edilizie, comporta, ovviamente, l'automatica assunzione di responsabilità in capo al soggetto presentante, cioè l'Associazione Sportiva Dilettantistica Trescore. Ciò, in primo luogo per evidenti ragioni logiche, dal momento che, avendo il soggetto concessionario l'esclusiva disponibilità dei beni comunali da tempo, le irregolarità non possono che imputarsi al medesimo. In secondo luogo, per una ragione di ordine giuridico, dal momento che, ai sensi dell'articolo 36 del

Dpr n. 380/2001, il primo soggetto legittimato a presentare istanza di sanatoria è il "responsabile dell'abuso", come confermato dalla recente giurisprudenza: "Sono legittimati a presentare la richiesta di accertamento di conformità volta ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria sia il responsabile dell'abuso, sia l'attuale proprietario dell'immobile. Analogamente infatti a quanto avviene per il permesso a costruire, la legittimazione a richiedere l'accertamento e la successiva sanatoria spetta non solo al proprietario dell'area o al titolare di un diritto reale sulla stessa, ma anche a chiunque abbia un qualsiasi altro titolo idoneo a richiederla; in definitiva, sono legittimati anche i soggetti che si trovano rispetto al bene immobile in relazione qualificata, come appunto anche i titolari di un diritto personale, quali, ad esempio, il conduttore o il concessionario (Tar Puglia-Lecce, sez. I^a, sentenza 10.03.2014 n. 710)". Quindi, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Trescore, presentando l'istanza di sanatoria, è pienamente consapevole di aver commesso un abuso e, per tale ragione, cerca di rimediare. La giurisprudenza è ben chiara in merito a tale punto: "Infatti, il privato che chiede il permesso in sanatoria è già consapevole di aver realizzato un abuso" (Tar Puglia, sez. Bari III^a, 3 luglio 2014, n. 843; Tar Lombardia, sez. Milano, n. 1.470/2011).

In conseguenza di tale istanza, è insorto l'automatico problema di come valutare tale questione, cioè come valutare il fatto che il concessionario di un bene pubblico, gli impianti sportivi comunali, ha abusato di tali impianti, ponendo in essere delle irregolarità e pregiudicando, quindi, il rapporto di necessaria fiducia con il Comune. L'Amministrazione, in presenza di tale istanza, ha ritenuto doveroso avviare uno specifico procedimento di verifica, fondato sul riconoscimento del principio del contraddittorio, al fine di consentire, in favore del concessionario, di poter esporre le proprie ragioni. Siffatto procedimento è stato avviato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 dell'11 giugno 2014. Precisamente, il procedimento è stato avviato per verificare l'incidenza delle irregolarità edilizie sulla convenzione concessoria in essere. Il procedimento è stato fondato sui seguenti elementi di considerazione e di valutazione:

- a) La commissione delle predette irregolarità edilizie, consumate ed autodichiarate dall'associazione sportiva, sembra contrastare il primo obbligo del concessionario, consacrato nell'articolo 4 della convenzione: custodia e cura dell'area di pertinenza degli impianti sportivi (le irregolarità sono state consumate precisamente nell'area di pertinenza).
- b) Con la consumazione delle predette irregolarità e, soprattutto, con la presenza di impianti e strutture per feste e connesse attività di ristorazione, non sembrano essere state rispettate le finalità di "favorire la pratica e la formazione sportiva dei giovani, nonché l'aggregazione delle realtà giovanili", previste dall'articolo 2 della convenzione. Fra l'altro, giova ricordare che proprio l'articolo 2 stabilisce che le predette finalità, quali principi da osservare, "sono considerate come determinanti per l'interpretazione generale e particolare della convenzione".
- c) L'articolo 12 della convenzione, in tema di declaratoria di decadenza e sanzioni, prevede la declaratoria di decadenza, previo espletamento di contraddittorio, al verificarsi di atti costituenti, direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi o gravi violazioni degli obblighi convenzionali.

In sede di avvio del procedimento, è stato disposto, per evidenti esigenze cautelari connesse alle verifiche ora indicate, la sospensione dell'erogazione del contributo di € 17.000,00 (anno 2014), previsto dall'articolo 9 della convenzione. Tale contributo è connesso strettamente al perseguimento delle finalità sportive e socio-aggregative, previste dall'articolo 2 della

convenzione. Finalità oggetto di verifica, in quanto presuntivamente disattese dalle condotte tenute dall'Associazione Sportiva, condotte che hanno dato luogo ad abusi edilizi.

Dunque, a seguito di tale deliberazione, erano al momento (metà giugno 2014) sussistenti due procedimenti: quello diretto ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria, attivato dall'associazione sportiva e quello attivato dal Comune per verificare l'incidenza degli abusi edilizi sulla convenzione concessoria. Procedimenti distinti, ma non completamente autonomi. Infatti, il primo ha una sua autonomia, nel senso che l'Ufficio Tecnico deve verificare se sussistono i presupposti per il rilascio del richiesto permesso in sanatoria. Viceversa, il secondo procedimento, quello avviato dalla Giunta, si fonda sui dati fattuali del primo (gli auto-dichiarati abusi edilizi), ma è poi destinato a sviluppare una valutazione di incidenza (l'incidenza degli abusi sulla convenzione concessoria degli impianti sportivi), frutto di un delicato apprezzamento di competenza dell'organo consiliare.

Inaspettatamente, in data 4 luglio si verifica un evento inatteso. Precisamente, l'ASD Trescore presenta una nota (prot. 2.980), con la quale comunica il ritiro della richiesta di rilascio del permesso di costruire in Sanatoria. Ciò perché, secondo la soggettiva e mal fondata prospettazione dei presentatori, l'ASD Trescore non avrebbe avuto la titolarità alla richiesta in quanto non proprietario dei beni. A questo punto, l'Ufficio Tecnico (atto 8 luglio 2014) non può far altro che prendere atto di tale inatteso ritiro ed avviare un diverso procedimento, diretto a verificare la consistenza e la tipologia delle opere abusive realizzate dalla ASD Trescore su area di proprietà comunale (centro sportivo), in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 del Dpr n. 380/2001.

A tal riguardo, giova segnalare che l'Ufficio Tecnico ha motivato le proprie decisioni come segue: "1) Si prende atto del ritiro della richiesta di sanatoria, evidenziando tuttavia che la motivazione addotta non è pertinente. Si precisa infatti che l'art. 36 comma 1 del DPR 380/02 stabilisce quanto segue: "In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda". Quindi, il primo soggetto legittimato a presentare l'istanza di permesso in sanatoria è proprio il responsabile dell'abuso (anche prima del proprietario dell'area). La giurisprudenza chiarisce inoltre che: "Sono legittimati a presentare la richiesta di accertamento di conformità volta ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria sia il responsabile dell'abuso, sia l'attuale proprietario dell'immobile. Analogamente infatti a quanto avviene per il permesso a costruire, la legittimazione a richiedere l'accertamento e la successiva sanatoria spetta non solo al proprietario dell'area o al titolare di un diritto reale sulla stessa, ma anche a chiunque abbia un qualsiasi altro titolo idoneo a richiederla; in definitiva, sono legittimati anche i soggetti che si trovano rispetto al bene immobile in relazione qualificata, come appunto anche i titolari di un diritto personale, quali, ad esempio, il conduttore o il concessionario (TAR Puglia-Lecce, sez. I, sentenza 10.03.2014 n° 710)". 2) Ad ogni modo, indipendentemente dall'analisi delle ragioni a sostegno del ritiro, vi è da evidenziare che la presentazione di un'istanza di sanatoria produce, comunque, i seguenti effetti: assunzione di responsabilità delle irregolarità edilizie dichiarate ed acquisizione di notizia circa i medesimi, da parte del Comune. Con il successivo ritiro dell'istanza, il presentatore rinuncia solo a valersi della possibilità dell'accertamento di conformità, ai sensi dell'articolo 36 del Dpr n. 380/2001".

E' importante sottolineare i seguenti due elementi essenziali, ben evidenziati dall'Ufficio Tecnico:

- a) Il primo soggetto legittimato a presentare l'istanza di permesso in sanatoria è proprio il responsabile dell'abuso (anche prima del proprietario dell'area).
- b) La presentazione di un'istanza di sanatoria produce, comunque, i seguenti effetti: - assunzione di responsabilità delle irregolarità edilizie dichiarate; - acquisizione di notizia circa i medesimi, da parte del Comune. Con il successivo ritiro dell'istanza, il presentatore rinuncia solo a valersi della possibilità di sanatoria.

Successivamente, in data 24 luglio (prot. 4.082), perviene una nota, inoltrata dall'avv. Borsieri, in nome e per conto di ~~ADS~~ ^{ASP} Trescore, con la quale si chiede l'erogazione del sospeso contributo di € 17.000,00.

In presenza di tali due nuovi eventi (ritiro dell'istanza di permesso in sanatoria e richiesta di erogazione del sospeso contributo), non dipendenti dalla sua volontà, l'Amministrazione è costretta a disporre la proroga dell'avviato procedimento con la deliberazione Giunta Comunale n. 81 del 6 agosto 2014. Con tale deliberazione, l'Amministrazione, oltre a differire il termine di conclusione del procedimento di verifica-valutazione, respinge anche la richiesta di erogazione del contributo. Il diniego del Comune viene fondato sulle seguenti ragioni: - la finalità di promozione dello sport costituisce principio determinante ed ispiratore dell'intera convenzione concessoria; - tale finalità è stata palesemente violata dall'associazione, attraverso la commissione di abusi edilizi, finalizzati allo svolgimento di attività non consentite (ristorazione); - la sospensione esplica solo una valenza cautelare e non costituisce un rifiuto ad erogare il contributo.

Successivamente, in data 6 ottobre 2014, l'Ufficio Tecnico conclude il procedimento di verifica delle opere abusive, iniziato a seguito dell'inatteso ritiro dell'istanza di sanatoria, disponendo quanto segue: - l'accertamento formale dei seguenti abusi edilizi: realizzazione di due box prefabbricati e di una tettoia presso il centro sportivo Comunale; opere eseguite in assenza dei titoli abilitativi ai sensi art. 31 del D.P.R. 380/2001; - il responsabile degli abusi, come risulta da richiesta di sanatoria del 14.3.2014, è l'A.S.D. TRESORE (Associazione Sportiva Dilettantistica) con sede in V.le De Gasperi 36 a Trescore Cremasco.

Ancora inaspettatamente, l'associazione sportiva, dopo la chiusura del predetto procedimento, presenta una nuova istanza, volta ad ottenere nuovamente il permesso di costruire in sanatoria.

Questi sono i fatti. Su questi dobbiamo e dovete ragionare. L'intero Consiglio comunale, quale organo competente in materia, è chiamato a valutare tali fatti e ad assumere le conseguenti decisioni.

Dall'illustrazione dell'intera vicenda, si impongono le seguenti considerazioni.

Appare, in primo luogo, evidente, un certo qual **stato confusionale dell'associazione sportiva**. In un primo momento, intendendo ravvedersi per gli abusi edilizi commessi, presenta istanza di sanatoria. In un secondo momento, con un atteggiamento abbastanza baldanzoso, ritira la richiesta di sanatoria, sperando di addossare sul Comune la responsabilità degli abusi. Un tentativo, come già detto, non solo maldestro e tardivo, ma soprattutto infondato, in quanto basato su di una lettura assolutamente errata della normativa. Ciò, sulla base di un'interpretazione normativa, assolutamente sbagliata, secondo la quale era il Comune che doveva presentare istanza di sanatoria. Tesi, non solo infondata giuridicamente per le ragioni già dette, ma totalmente illogica, in quanto contraddice quanto prima dichiarato (prima si dichiara la commissione di abusi, poi si ritira la dichiarazione!). Successivamente, l'associazione, resasi conto del grave errore commesso, ritorna sui suoi passi e ripresenta una nuova istanza di sanatoria. Evento, sicuramente apprezzabile, in quanto costituisce implicito riconoscimento (il secondo!) degli abusi commessi, ma che getta una luce sinistra sullo stato ampiamente confusionale e contraddittorio dell'agire dell'associazione.

Preso atto della condotta assolutamente irrazionale dell'associazione, non può non esprimersi una **valutazione fortemente negativa in merito all'incidenza degli abusi sulla convenzione in essere**. E' evidente che una concessione di beni pubblici, consacrata in una convenzione, si fonda su di un forte rapporto di fiducia. Ciò, sia in ragione dell'assenza di selezione (il concessionario

gestore è stato individuato senza una gara, cioè intuitu personae!), sia in ragione della delicatezza degli obiettivi conferiti al concessionario: favorire la pratica e la formazione sportiva fra i giovani, oltretutto l'aggregazionismo delle realtà giovanili locali. Obiettivi importanti, incidenti sulla gioventù del nostro Comune, che non possono che essere perseguiti da associazioni responsabili e motivate. Ebbene, da tale associazione, cui il Comune ha conferito la gestione degli impianti sportivi ed il perseguimento delle predette e meritevoli finalità, ci si attende, doverosamente una condotta esemplare, una condotta di totale rispetto dei beni e di corretto perseguimento delle finalità. Tuttavia, questo non è stato! L'**ASD Trescore ha tradito la convenzione**, ledendo lo spirito della medesima e le sue finalità. Infatti, gli abusi edilizi commessi evidenziano un indubbio atteggiamento di non rispetto verso i beni della collettività. Tali beni, in aderenza alla convenzione (art. 4), dovevano e devono essere "custoditi" e "curati". Ebbene, ciò non è stato fatto! Anzi, i beni in cura e custodia sono stati alterati! L'**ASD non ha rispettato i beni, non ha rispettato il "patto di fiducia" reciproca, che è alla base della convenzione concessoria**. Ha tradito la fiducia, che il Comune aveva riposto nei confronti del suo operato. Ciò è assolutamente fuori discussione.

Preso atto degli abusi edilizi e dell'incidenza assolutamente negativa che i medesimi esplicano sulla convenzione in essere, occorre procedere all'individuazione delle **sanzioni da applicare**. Come già ricordato, l'articolo 12 della convenzione concessoria è abbastanza chiaro. Si prevede la **declaratoria di decadenza**, previo espletamento di contraddittorio, al verificarsi di atti costituenti, direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi o gravi violazioni degli obblighi convenzionali. Ora, non vi è alcun dubbio che si è in presenza di tali presupposti, legittimanti la pronuncia di decadenza. Infatti: - si configura la grave violazione di legge, in quanto l'ASD Trescore ha commesso abusi edilizi, come per ben due volte auto dichiarato; - si è in presenza di gravi violazioni degli obblighi convenzionali, in quanto gli abusi commessi violano ben due obblighi: l'obbligo di custodire e curare gli impianti e le aree di pertinenza e l'obbligo di rispettare le finalità previste (attraverso gli abusi, si persegue la non ammessa finalità della ristorazione!). Al riguardo, occorre ricordare che la pronuncia di decadenza non è un provvedimento di annullamento o di revoca, ma un atto fondato su accertamenti di violazioni commessi da terzi. La giurisprudenza evidenzia che "la pronuncia di decadenza consiste nel ritiro di un provvedimento o per l'inadempimento da parte del destinatario di obblighi imposti (decadenza sanzionatoria) o per il mancato esercizio delle facoltà derivanti dai provvedimenti o per il venir meno dei requisiti di idoneità del destinatario (decadenza accertativa)" (Tar Abruzzo, sez. Pescara I^a, sentenza 10 gennaio 2012, n. 6). In altri termini, la pronuncia di decadenza è un atto di ritiro, con efficacia non retroattiva (ex nunc), posto in essere da una Pubblica amministrazione nei confronti di precedenti atti ampliativi di facoltà di soggetti privati. La decadenza viene pronunciata nelle seguenti alternative ipotesi: a) inadempimento degli obblighi o degli oneri, da parte dei destinatari; b) mancato esercizio, da parte dei soggetti privati interessati, delle facoltà derivanti da un pregresso atto amministrativo; c) venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione o per la continuazione di un dato rapporto giuridico. Sempre il Tar Pescara ben evidenzia che la pronuncia di decadenza, pur essendo un atto di ritiro, "si differenzia dagli altri atti di ritiro (quali l'annullamento o la revoca), perché non comporta un riesame dell'atto, alla stregua della sua legittimità o opportunità, bensì una valutazione del comportamento tenuto dal destinatario durante lo svolgimento del rapporto o un nuovo accertamento dei requisiti di idoneità per la titolarità dell'atto ampliativo". Attraverso la declaratoria di decadenza, la Pubblica amministrazione non elimina un atto in quanto affetto da un vizio di legittimità (annullamento) o "ripensa" l'opportunità di un precedente

provvedimento (revoca), ma ritira, con efficacia non retroattiva, un atto per vicende e condotte imputabili al solo destinatario. Come evidenzia il Tar: "l'oggetto dell'indagine compiuta dall'Autorità, che pronuncia la decadenza, si sposta dall'atto, in sé e per sé considerato, al comportamento o alla personalità del destinatario".

Quindi, sussistono ampiamente i presupposti per procedere, come ben segnalato dalla giurisprudenza, ad una "decadenza sanzionatoria", cioè diretta a sanzionare violazioni di obblighi.

Tuttavia, si impongono anche **altre considerazioni**. La nuova Amministrazione intende curare e salvaguardare la pratica sportiva giovanile nel territorio comunale. Intende farlo, in quanto pienamente consapevole dell'importanza dello sport per la crescita, per la maturazione e per lo sviluppo, soprattutto educativo e sociale, dei giovani. La formazione sportiva dei giovani è, come riportato nella convenzione (art. 2) un "principio determinante", un "bene primario", che deve essere tutelato anche in presenza di situazioni delicate. Fra l'altro, non bisogna dimenticare che, secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 49/2011) le associazioni sportive danno luogo a "formazioni sociali dove l'uomo svolge la sua personalità, in quanto deve essere riconosciuto a tutti

il diritto di associarsi liberamente per finalità sportive". Orbene, la condotta abusiva posta in essere dall'associazione è sicuramente grave. Lede, inequivocamente ed in modo irreparabile, il rapporto di fiducia con il Comune. Tale condotta esige una seria e legittima reazione, che consiste nella pronuncia di decadenza. Tuttavia, tale sanzione, seppur corretta e legittima, potrebbe apparire inopportuna, in quanto pone in pericolo la possibilità per i giovani del paese di poter continuare la pratica sportiva. Giovani, sicuramente incolpevoli, in quanto gli abusi edilizi non li hanno certo commessi loro! Quindi, la pronuncia di decadenza, seppur legittima, sacrificerebbe i giovani e le finalità sportive e di aggregazione.

Pertanto, l'Amministrazione, pur esprimendo un forte e chiaro giudizio di disvalore sulla grave condotta abusiva, posta in essere dall'ASD Trescore, ritiene di non poter procedere alla legittima pronuncia di decadenza. Ciò, solo ed esclusivamente per poter salvaguardare la pratica giovanile sportiva nel territorio comunale.

Resta fatta salva la doverosa applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 12 della convenzione in caso di violazione alla medesima. Stante la gravità delle violazioni commesse, non è possibile non quantificare in € 300,00 la sanzione medesima. Al riguardo, giova precisare, che si tratta di una doverosa applicazione di prescrizione convenzionale, che costituisce la "minima reazione" a fronte della gravi violazioni poste in essere.

Conseguentemente, sottopongo all'attenzione ed all'approvazione del Consiglio comunale, le seguenti linee di azione e decisione:

- 1) Formulazione di un **giudizio negativo sulla condotta abusiva tenuta dall'ASD Trescore**, in quanto negativamente ed irrimediabilmente incidente sul rapporto di fiducia, che deve sussistere e permanere fra Comune concedente e concessionario. Tale rapporto è stato leso dall'Associazione sportiva.
- 2) **Sussistenza di ragioni di opportunità**, collegate all'imprescindibile esigenza di curare la pratica sportiva giovanile nel territorio comunale, **che impongono di non procedere alla decadenza**, seppur sussistendone i presupposti.
- 3) **Immediato esercizio del diritto di recesso**, previsto dall'articolo 3 della convenzione. In tal modo, viene rispettata la naturale scadenza della convenzione, prevista fino al 31 dicembre

2015. Tuttavia, in conseguenza del giudizio negativo espresso, l'**Amministrazione ritiene che non sussistano, attualmente, i presupposti per poter intavolare trattative volte all'eventuale rinnovo della convenzione con l'ASD Trescore**. Il rapporto con tale associazione non potrà che concludersi nella predetta data naturale del al 31 dicembre 2015 e non più continuare.

- 4) **Applicazione della sanzione pecuniaria di € 300,00**, in ragione della gravità della violazioni poste in essere come previsto dalla convenzione medesima all'art. 12.
- 5) **Revoca della sospensione del contributo anno 2014 ed erogazione del medesimo**, in favore dell'ASD Trescore, previa decurtazione della sanzione pecuniaria di € 300,00.



ALLEGATO B)

Da quando avete vinto le elezioni più che danni non avete fatto.

Ve ne cito alcuni:

- 1) Piazza della Chiesa è diventata un parcheggio per i residenti.
- 2) Avete cercato di mettere in difficoltà la scuola materna con i contributi e non è ancora finita. Mancano 10.000 euro che dovevano già essere versati.
- 3) Demolizione bocciodromo.
- 4) Pochissimi aiuti alla popolazione in difficoltà.
- 5) Area feste che avrà un costo immenso come prima tranche 2015/16 di circa 400.000 euro. Ma non basteranno. Chi li paga? Ovviamente i cittadini con l'aumento delle tasse.
- 6) Questa sera tocca alla ASD TRESORE: in questa società sportiva giocano tanti ragazzi; metterla in difficoltà solo per il gusto di una ripicca nei confronti di alcune persone, dimenticando il bene dei nostri ragazzi, è gravissimo e indecente.

E mi fermo qui.

Ma mi permetto di suggerirvi di dare le dimissioni se avete ancora a cuore il nostro paese; i cittadini ve ne saranno grati.

Il capogruppo "Uniti per Trescore" Gianmario Mazzini



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Barbati Angelo

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi **dal 29.11.2014 al 14.12.2014**

F.to **Il Messo Comunale**

Addì, 29.11.2014

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in
ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Massimiliano Alesio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 29.11.2014

Il Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio